

SCADENZE DEL MESE DI AGOSTO 2026

ENTRO MERCOLEDI' 5 AGOSTO

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

PROROGA DI FERRAGOSTO

Tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, beneficiano della c.d. "Proroga di ferragosto", e possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

ENTRO GIOVEDI' 20 AGOSTO

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

2. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

3. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 giugno 2026, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2,5%, e agli interessi legali, pari all'1,60% (Decreto del MEF del 10.12.2025), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

4. Versamento IVA 2° trimestre 2026

Entro oggi, per le associazioni con opzioni per il regime forfetario previsto dalla legge 398/91, scadono i termini per il versamento dell'IVA relativa ai proventi di natura commerciale realizzati nei mesi da aprile a giugno 2026. Si rammenta che il codice tributo con cui effettuare il versamento tramite il modello F24 è il 6032. L'importo non è soggetto all'addizionale dell'1%.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

5. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva e le collaborazioni amministrative gestionali sportive (D.lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

6. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

7. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Si ricorda che con l'articolo 9 del D.L. 38/2026 viene reintrodotta la soglia di esonero di 300 euro sui premi sportivi erogati (vale il principio di cassa) dopo il 28/03/2026 ed entro il 31/12/2026 come già specificato in [Arsea Comunica n. 22 del 29/03/2026](#).

8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e

collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

9. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co o amministrativi gestionali. Si rammenta che i compensi di natura sportiva godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

10. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI e IMPOSTE

11. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6007 - Versamento Iva mensile luglio.

12. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

13. Imposte per enti con esercizio solare soggetti a ISA

I contribuenti con esercizio solare soggetti a ISA (o che presentano cause di esclusione) tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (REDDITI / IRAP / IVA), che hanno usufruito della proroga stabilita dal Decreto Carburanti e Sostegno alle Imprese (D.L. 22 maggio 2026, n. 89), devono provvedere al versamento delle imposte, in unica soluzione o come 1° rata, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con la maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

ENTRO MARTEDI' 25 AGOSTO

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

14. Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali (l'abrogazione di tale adempimento – prevista dall'art. 4, comma 4 lett. b, del DL 193/2016 – è stata prorogata al 2018 dal Decreto milleproroghe). La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

ENTRO LUNEDI' 31 AGOSTO

IMPOSTE

15. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 28/02/2026 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2025/2026, e del primo acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2026/2027.

16. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/09/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

17. Invio Modello UNIEMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo anche di natura sportiva (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

18. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 31/10/2025 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica relative all'esercizio 2024/2025.

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

19. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

TRIBUTI

20. Versamento Imposte su acquisti INTRA UE

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi d'imposta, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).